



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

Via Avv. Cavalli, 6 - Carmagnola (TO)

REGOLAMENTO CONSORTILE

SUI CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE E DEI SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI, LA CUI NON AUTOSUFFICIENZA PSICHICA O FISICA SIA STATA ACCERTATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE, AL PAGAMENTO DELLA RETTA POSTA A CARICO DEGLI ASSISTITI INSERITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE.

PREMESSA

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/1991.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori".

La necessità di integrazione da parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE) ma solo quella dell'utente. Inoltre le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari dell'Azienda sanitaria locale, al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di accreditamento/ convenzione, in una struttura residenziale sociosanitaria.

2. L'ambito di applicazione del presente regolamento è altresì esteso ai soggetti anziani parzialmente autosufficienti, che a seguito di valutazione della competente commissione U.V.G. abbiano conseguito il massimo punteggio sociale in considerazione della presenza di situazioni socio-ambientali fortemente compromesse, conseguenti a solitudine, basso reddito, inadeguata situazione abitativa, assenza di parenti. Il C.I.S.A.31 provvederà al loro inserimento in strutture residenziali RA/ RAF, ancorché in assenza di convenzionamento/accreditamento, provvedendo all'integrazione della retta.

3. Con riferimento agli inserimenti in strutture residenziali di anziani non autosufficienti, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia

tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura. In modo analogo si procede per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap permanente grave, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 64-9390 del 1/8/2008.

ART. 2

SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per definire l'entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della retta posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

L'Ente prenderà altresì atto della possibile volontà dei familiari a contribuire al pagamento dell'integrazione retta del proprio coniunto. Eventuali impegni di compartecipazione in tal senso dovranno essere formalizzati e sottoscritti dalle parti in sede di presentazione della domanda di integrazione retta o successivamente, qualora emergesse la volontà dei familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che persegono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

3. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

4. L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

5. Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART. 3

REDDITO E PATRIMONIO

1. La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

2. Reddito

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento – è costituito:

- a) dal reddito effettivamente percepito (definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte), **calcolato al netto delle imposizioni fiscali e contributive** con le modalità di cui al successivo articolo 5; tale reddito include quanto dal cittadino percepito in virtù di terreni/ fabbricati di proprietà, concessi in locazione;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato);
- c) dai proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA – per i quali va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

3. Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare – calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 5 – è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i

contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.

Franchigia

La franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae – fino alla concorrenza – la franchigia di euro 15.493,71.

4. Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare – calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 5 – è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI, dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda proprietà”;
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Franchigia

Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito comprese le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C 6), limitato ad un'unità, il locale di sgombro (categoria catastale C 2) e la tettoia (categoria catastale C 7) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

Si precisa inoltre che eventuali immobili dichiarati inagibili, per condizioni di sicurezza o igieniche, e difficilmente valutabili sul mercato immobiliare, potranno non essere conteggiati, così come per i beni di cui si condivide la proprietà con altri, non essendo facilmente alienabili.

ART. 4

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DELL'ASSISTITO

1. L'assistito contribuisce alla copertura della retta residenziale in primo luogo con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione; per la determinazione dell'eventuale ulteriore quota di compartecipazione da porre a carico dell'assistito si procede come segue:

- a) reddito: si sommano i redditi definiti come il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepiti mensilmente. Tra i redditi non vengono considerate le erogazioni di Enti pubblici che le norme istitutive prevedono abbiano natura risarcitoria. Dal reddito mensile possono venire detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) reddito figurativo delle attività finanziarie: viene determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
- c) patrimonio mobiliare: si sommano i valori del patrimonio mobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 15.493,71. Se detratta la franchigia il valore è positivo, si assume come base di calcolo il 20%;
- d) patrimonio immobiliare: si sommano i valori del patrimonio immobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 51.645,69. Se detratta la franchigia il valore è positivo, si assume come base di calcolo il 20%.

2. La somma dei valori di cui alle lettere a), b) c) e d) indica la disponibilità economica dell'assistito per il pagamento della retta posta a suo carico. Da tale importo deve essere detratta una somma come di seguito specificato:

anziani non autosufficienti: non inferiore a euro 70 mensili

disabili: non inferiore ad euro 70 mensili

Tali importi, adeguati su proposta del Consiglio di Amministrazione, vengono lasciati a disposizione degli assistiti (o di chi ne ha la legale rappresentanza) per le proprie esigenze e spese personali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, qualora al ricoverato spetti l'obbligo di cui al precedente comma 1) ed il medesimo non disponga di somme liquide sufficienti a consentirgli la compartecipazione dovuta, il consorzio potrà procedere all'integrazione della retta di cui all'art. 1 comma 2), ultimo periodo, a condizione che l'assistito garantisca la restituzione delle somme anticipate dal C.I.S.A.31, mediante stipula con quest'ultimo di contratto di prestito vitalizio ipotecario. Le spese di tale atto e quelle inerenti saranno a carico dell'assistito.

ART. 6

SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE NECESSITA DI RICOVERO IN STRUTTURA

1. In base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226/2005: "...deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoredito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente".
2. Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le Politiche sociali. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie i servizi consortili preposti prevedono, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.
3. Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 7

CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 8

DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

1. I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale del costo delle prestazioni residenziali socio-sanitarie, che la vigente normativa prevede venga posto a carico dell'assistito, possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 9
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

1. L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle compatibilità finanziarie del Consorzio.

ART. 10
RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.
2. Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme approvate con:
deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 24.01.2008
deliberazione dell'Assemblea consortile n. 13 del 20.06.2003

ART. 11
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà visionabile dal pubblico presso gli uffici del Consorzio.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 e nella deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2008, n. 64-9390 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile ed è soggetto, ai sensi dell'art. 46 comma 3) del vigente Statuto consortile, a duplice pubblicazione per la durata di 15 giorni dall'avvenuta esecutività di cui sopra.

INDICE

PREMESSA	PAG. 2
ART.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 2
ART. 2 - SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PAG. 3
ART. 3 - REDDITO E PATRIMONIO	PAG. 3
ART. 4 - VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA	PAG. 5
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DELL'ASSISTITO	PAG. 5
ART. 6 - SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA	PAG. 7
ART. 7 - CONTROLLI	PAG. 7
ART. 8 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI	PAG. 7
ART. 9 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE	PAG. 8
ART. 10 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI	PAG. 8
ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	PAG. 8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE	PAG. 8